

**ISTITUTO TECNICO AGRARIO “TRENTIN” DI LONIGO**  
**Regolamento degli esami integrativi e di idoneità**

**ESAMI INTEGRATIVI**

Gli **esami integrativi** vengono richiesti e sostenuti da chi intende effettuare il passaggio da un percorso di studi ad un altro (per es. chi è fornito della promozione al III anno di un Liceo, può chiedere di sostenere l'esame integrativo per essere ammesso al III anno dell'Istituto Tecnico, o viceversa).

Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo (fatto salvo il biennio comune), sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi sui programmi o parte dei programmi di discipline non presenti nel piano di studi della scuola frequentata, relativamente agli anni di scuola già frequentati proficuamente.

Valgono in proposito le seguenti precisazioni:

1. Gli alunni che **non** hanno conseguito la promozione possono sostenere esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; si possono quindi sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto o, meglio, l'ammissione alla classe.

2. Le domande di ammissione agli esami integrativi presso l'Istituto Tecnico Agrario “Trentin” devono essere presentate al Dirigente scolastico entro **il 20 giugno**. Solo in casi eccezionali, e per cause documentate, saranno valutate domande pervenute oltre tale data.

3. Le domande presentate da chi prevede la sospensione del giudizio saranno accolte con riserva. Tale riserva si scioglie automaticamente con la presentazione di documentazione attestante il superamento delle prove di recupero sostenute che, di norma, si tengono entro il 31 agosto.

**4. Nel caso di NON promozione alla classe successiva, la domanda può restare valida, ma si intende accolta SOLO per l'accesso alla classe precedente. In tal caso si dovrà procedere a integrazione nella domanda originaria, ulteriormente sottoscritta dal richiedente, indipendentemente dall'esito delle prove cui nel frattempo il candidato dovesse essersi sottoposto.**

5. La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico e indicante in maniera dettagliata il percorso di studi svolto, DEVE essere corredata dal PIANO DI STUDI seguito, nonché dai percorsi di apprendimento (programmi) delle materie studiate nel corso di studi di provenienza e dall'ultimo documento di valutazione rilasciato dalla scuola frequentata.

6. Prima di sostenere l'esame, il candidato deve aver presentato la richiesta di NULLA OSTA alla scuola di provenienza (che lo concederà comunque dopo aver sciolto la riserva legata all'esito dell'eventuale giudizio sospeso e degli esami integrativi). Tale richiesta di Nulla Osta dovrà intendersi inefficace in caso di esito negativo dell'esame integrativi. In tal caso permane valida l'iscrizione nell'istituto di provenienza (situazione che andrà concordata con l'istituto di provenienza).

7. Gli esami integrativi si svolgono, di norma, nei primi giorni del mese di settembre, comunque prima dell'inizio delle lezioni.

8. La sessione degli esami integrativi ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei Docenti. Del calendario delle prove si dà avviso tramite il sito istituzionale.

9. Al fine di verificare compiutamente i contenuti sui quali lo studente richiedente verrà esaminato, si costituisce una Commissione unica per l'accoglimento e l'esame delle domande di Esame Integrativo. Tale Commissione sarà composta dai docenti Coordinatori di ciascun dipartimento o da loro delegato (con l'eventuale ausilio dei docenti appartenenti ad altre classi di concorso dello stesso dipartimento) e si dovrà riunire **entro il 25 giugno**.

10. Nel corso della riunione la Commissione provvede alla revisione dei programmi presentati: la convalida della adeguatezza dei programmi è condizione indispensabile per l'ammissione relativamente alle discipline in cui tale condizione si verifica. Per le discipline previste sia nel percorso di provenienza che in quello richiesto, ma con contenuti diversi, si dovranno selezionare i saperi minimi irrinunciabili sui quali verterà l'esame integrativo. Per le discipline non previste nel piano di studi della scuola di provenienza dovranno essere individuati e indicati chiaramente, all'interno del percorso di apprendimento, i nuclei fondanti, in modo da dare indicazioni chiare al candidato per la sua preparazione.

11. L'Istituto Trentin si impegna, infatti, a valorizzare il percorso precedente dello studente nella logica dell'accoglienza e per consentire il riorientamento di chiunque ne ravvisi l'esigenza. L'esame dei programmi presentati si ispirerà dunque a due criteri fondamentali: a) **l'equivalenza** delle discipline a parità di programma anche se le scelte fossero differenziate; b) **l'essenzialità** di quanto richiesto per consentire a chi affronta discipline nuove di potersi concentrare sugli elementi più significativi della disciplina in termini di possibilità di prosecuzione degli studi nella classe successiva. Tutto ciò implicherà un atteggiamento di fiducia da parte della nostra scuola, ma comporterà parimenti la responsabilità del candidato che dovrà curare il progressivo inserimento nel nuovo corso di studi, al fine di evitare la probabilità di un insuccesso nella classe successiva.

12. La commissione procederà a elaborare una scheda riassuntiva della situazione di ciascuno studente richiedente. Tale scheda riporterà le discipline corredate dall'elenco chiaro dei contenuti, **SUDDIVISI PER DISCIPLINA**, sui quali verteranno le prove in sede di esame integrativo, nonché la tipologia di prova cui dovrà sottoporsi (scritto/orale/pratico/grafico).

13. Tale scheda (vedi punto 12), sarà redatta a cura della segreteria didattica e consegnata, **entro il 10 luglio**, allo studente interessato e alla Commissione per gli Esami Integrativi.

14. I candidati ammessi sosterranno quindi l'esame integrativo di fronte alla Commissione unica per gli Esami Integrativi sulle materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.

15. La Commissione unica per gli esami integrativi è costituita da un docente per ogni disciplina che deve essere integrata e, per le materie che prevedono esercitazioni pratiche da due docenti (docente di disciplina e ITP).

In ogni caso il numero non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato).

16. Gli esami integrativi si ritengono superati solo se in sede di scrutinio la commissione attribuirà al candidato la sufficienza in tutte le materie o parti di materie che sono state oggetto della prova.

## **ESAMI DI IDONEITA'**

Gli **esami di idoneità** riguardano i privatisti che chiedono l'accesso alle classi successive alla prima. Al riguardo trova applicazione quanto disposto dal Testo Unico 297 del '94 sulla Scuola (artt. 192 e 193 in particolare). Si precisa che l'annuale ordinanza su Scrutini ed Esami può disporre elementi innovativi alla disciplina. Laddove entrasse in conflitto con quanto disposto da questo documento regolamentare interno prevarrebbe annullando le disposizioni confliggenti.

**Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.**

## **ESAMI di IDONEITA'**

Gli esami di idoneità sono esami sostenuti da alunni provenienti da scuola statale, paritaria e non paritaria al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata (= "salto" di una classe), purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale.

Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti dall'alunno privatista al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima.

Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, paritaria e non paritaria prima del 15 marzo; e la domanda deve essere presentata entro il 20 marzo, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione anche nel mese di settembre, ma prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo.

**Ammissione al Biennio Post-qualifica Professionale**

Agli esami integrativi o di idoneità alla **quarta** o alla **quinta** classe sono ammessi coloro che provengono da scuola statale, paritaria e non paritaria al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata (= "salto" di una classe), purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano.

**Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area.**

Essi sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle **materie** o **parti di materie** non comprese nei programmi della scuola di provenienza. **All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.**

Dall'anno scolastico 2014-15, per effetto dell'entrata a regime del riordino degli Istituti Professionali (di cui al DPR 87/2010) non sarà più necessario essere in possesso del Diploma di Qualifica per accedere agli esami di idoneità alla classe quinta.

**Nulla Osta**

L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico, deve farne domanda al Preside (ora Dirigente scolastico) del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25).

I Nulla Osta all'eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate.

"Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate" (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.)

**Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico**

Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25),

**Esame preliminare dei candidati ESTERNI all'esame di Stato**

**Lo studente che intenda presentarsi all'esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all'Ufficio scolastico provinciale entro novembre** (o altra data indicata dalla relativa OM).

L'ufficio scolastico Provinciale o l'ufficio Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati. L'Esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato. Nel caso in cui il candidato non sia idoneo a sostenere l'esame di stato, la commissione può assegnare l'idoneità a una classe diversa (5<sup>^</sup>, 4<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup>)

**Le prove d'esame sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.**

Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n. 297/94 art.192 comma 4).

Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all' articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo n.297/94 art.316 comma 1). La

domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il **20 agosto**.

Per quanto non espressamente contemplato, si rimanda alla normativa vigente.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento vanno coordinate con quanto previsto dal Regolamento per gli studenti che trascorrono un anno all'estero, i quali al loro rientro andranno trattati secondo quanto nello stesso previsto.